



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/ancona

ORDINANZA N° 116/2017

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Ancona,

VISTO l'Ordine del giorno n. 419/2017 in data 04.09.2017;

VISTO il messaggio N.1777-17/N/B-NOT del 12.09.2017 di Marina Nord La Spezia;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che nel giorno 26 settembre 2017 (data di riserva 28 settembre 2017) dalle ore 08.00 fino a termine esigenza, si svolgeranno esercitazioni con l'uso di armi di reparto in dotazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ancona, all'interno della zona di mare di forma quadrangolare i cui vertici sono precisati dalle seguenti coordinate:

- A) 43° 30' N – 013° 50' E
- B) 43° 30' N – 013° 57' E
- C) 43° 25' N – 013° 57' E
- D) 43° 25' N – 013° 50' E

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e nell'area sopraindicata sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità di qualsiasi genere, la balneazione nonché lo svolgimento di qualsiasi altra attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità dell'area suddetta devono prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno due miglia dalle unità impegnate nella predetta attività.

Art. 2

Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, la zona di mare interessata ai fini dell'esercitazione di cui sopra, sarà costantemente tenuta sotto sorveglianza a cura del personale della Capitaneria di Porto di Ancona al fine di interrompere lo svolgimento dei tiri qualora si avvicinasero natanti non interessati dall'esercitazione ovvero qualsivoglia altra situazione di pericolo.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. ed inoltre:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo n.171/2005;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 20/09/2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**

